

Visto il Reg. (CE) n. 1788/2003 del Consiglio del 2 settembre 2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il Reg. (CE) n. 594/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari";

Visto, in particolare l'articolo 3 di detta legge 119/2003, che definisce modalità e criteri per l'alimentazione e la gestione della riserva nazionale dei quantitativi disponibili;

Visto quanto stabilito dall'art. 1 comma 6 della legge n. 119/2003 "Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni ... si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).."; così come regolamentato dall'art. 1, comma 2 del D.M. 31 luglio 2003;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119;

Considerato che dalla visualizzazione che segue del Sistema informativo A.G.E.A., alla data dell'8 novembre 2011, risultano validate, per la campagna lattiera 2012/2013, kg 346.841 di quote latte in consegne e kg 31.634 in vendite dirette disponibili nella riserva per le assegnazioni di Quantitativi di Riferimento Individuali aggiuntivi a valere dal 1° aprile 2012 a produttori del Friuli Venezia Giulia:

Sistema Informativo A.G.E.A.			
Azioni Campo Oggetto Modulo Dettaglio Scorri Vista Naviga aiUto Finestra			
S.I.A.			
FRCE008	VISUALIZZAZIONE MOVIMENTI VALIDATI DELLA RISERVA DI QUOTA		A G E A
Matricola :	906000	Denominazione:	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Riepilogo Saldi			
Disponibilita'	Campagna	Consegne	Vendite
TEMPORANEA	2012/2013	346841	31634
DEFINITIVA	2012/2013	346841	31634
ALT MENU		VISUALIZZAZIONE	AGRABC16 PAG. 1 / 2 08/11/2011

Preso atto dalla mail Agea del 30 settembre 2011, avente per oggetto: ripartizione riserva nazionale 2012/2013, che i succitati quantitativi assegnati alla regione Friuli Venezia Giulia devono essere ripartiti tra produttori distintamente aventi l'azienda in zona di pianura o di montagna e con quota in consegna o in vendite dirette come di seguito indicato:

quota in	kg	zona	kg	zona	kg
consegne	346.841	pianura	273.168	pianura	290.721
		montagna	73.673		
vendite dirette	31.634	pianura	17.553	montagna	87.754
		montagna	14.081		
totale	378.475		378.475		378.475

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3 di detto D.M. 31.7.2003, con il quale è richiesto che gli eventuali aggiornamenti di quota individuale, e quindi anche le eventuali assegnazioni aggiuntive, vengano completati entro il trentesimo giorno antecedente l'inizio della campagna lattiera;

Considerato che per addivenire all'assegnazione entro la data del 28 febbraio 2011, così come disposto dal dianzi citato art. 3, di una quantità di quota da riassegnare che appare comunque esigua, è opportuno semplificare le relative procedure amministrative procedendo d'ufficio alla riassegnazione della stessa utilizzando i dati forniti dal Sistema, allo scopo di evitare ai produttori del Friuli Venezia Giulia la necessità di presentazione delle domande, con le relative spese, alle quali potrebbe essere dato accoglimento in misura assolutamente marginale;

Preso atto che la quantità che viene riassegnata va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2012;

Visto l'art. 3, comma 4, del ripetuto D.L. 49/2003, che indica le seguenti priorità che devono essere applicate da parte delle Regioni per effettuare le riassegnazioni;

- a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del D.L. 727/1994, convertito con L. 46/1995, nei limiti del quantitativo ridotto;
- b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
- c) criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni;

Considerato che, a termini del comma 4 *bis*, dell'art. 3 della legge 119/2003, dalle riassegnazioni in argomento sono esclusi tutti i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, esclusi gli affitti in corso di annata;

Considerato che il taglio della quota "B" non interessa la zona montana, e ritenuto pertanto opportuno prendere in considerazione per tale zona solamente il criterio di cui alla predetta lettera b), limitatamente ai titolari di quota in consegne e vendite dirette con azienda agricola ubicata nei comuni elencati nella Tabella 1 allegata alla presente delibera e contenuta nel PSR 2007/2013 della regione FVG;

Considerato che per giovane imprenditore, titolare o contitolare di azienda agricola, si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data della presente delibera e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese a termini dell'art. 8 della legge n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale;

Ritenuto che, ai fini dell'assegnazione della quota di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 4, della legge 119/2003, sia opportuno fare riferimento ai dati di quota e di produzione relativi all'ultimo periodo produttivo conclusosi e cioè a quello della campagna di commercializzazione 2010/2011;

Ritenuto che per la riassegnazione di che trattasi sia opportuno e necessario assumere un atto d'indirizzo con riguardo ai criteri di valutazione come appresso si elencano:

1. consentire l'accesso alla riassegnazione esclusivamente ai produttori che nel periodo 2010/2011 hanno commercializzato un quantitativo di latte pari almeno all'80% della quota di cui disponevano in regione alla data del 31 marzo 2011;
2. riassegnare la quota a ogni azienda in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2011 e la produzione del periodo di commercializzazione 2010/2011;
3. riassegnare le quote prevedendo un limite minimo di assegnazione pari a 5 tonnellate – riferibili alla lattazione media di una bovina inserita in un allevamento di zona delimitata montana e svantaggiata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
4. riassegnare le quote prevedendo, considerata l'esiguità del quantitativo, un limite massimo di assegnazione pari a 10 tonnellate;

5. azzerare le quote riassegnabili che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi di cui ai punti 3) e 4) e ridistribuire i quantitativi così recuperati a favore delle altre riassegnazioni;
6. riassegnare le quote prioritariamente ai giovani imprenditori agricoli della zona montana e, a parità di condizioni, all'imprenditore più giovane con azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1 allegata al presente provvedimento; gli eventuali quantitativi ancora residuati vengono assegnati con analoga procedura alle aziende ubicate nei comuni ricompresi nel gruppo B e infine, a quelli nel gruppo C della medesima Tabella 1;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

la Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la riassegnazione di quote di produzione ai produttori di latte della regione Friuli Venezia Giulia:

A) Il quantitativo di 378,475 tonnellate, autorizzato dal Sistema informatico S.I.A.N., relativamente alla quantificazione delle quote derivanti dalla riserva nazionale, per tonnellate 290,721 viene destinato ai produttori della regione che hanno subito la riduzione della quota "B", ai sensi del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46; le rimanenti 87,754 tonnellate sono destinate ai giovani produttori con aziende ubicate in zona montana.

B) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.A.N.

C) Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui alla presente deliberazione i produttori che, a partire dal periodo di commercializzazione 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, eccezion fatta per gli affitti in corso di annata.

D) La quantità assegnata ai sensi della lettera A) va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2012.

E) L'attribuzione di quota viene effettuata d'ufficio, secondo i seguenti criteri:

E.1) tonnellate 290,721 ad aziende ubicate in zona di pianura che hanno subito il taglio della quota "B"; le quote vengono riassegnate integralmente ai produttori titolari di un quantitativo minimo da ripristinare di quota B tagliata, via via in ordine crescente fino ad esaurimento del quantitativo a disposizione.

E.2) tonnellate 87,754 a giovani imprenditori agricoli, già titolari di quota alla data del 01.04.2010 la cui azienda è ubicata in zona classificata montana ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CE 1257/1999, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai produttori aventi l'azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1, contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

b) ai produttori aventi azienda agricola ubicata nei comuni ricadenti nel gruppo B della citata Tabella 1;

c) ai produttori aventi azienda agricola ubicata nei comuni ricadenti nel gruppo C della Tabella 1 medesima.

La quota disponibile viene riassegnata in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2011 e la produzione del periodo di commercializzazione 2010/2011.

F) Gli imprenditori di cui al punto E.2), devono aver commercializzato nel periodo 2010/2011 un quantitativo di latte almeno pari all'80% della quota complessiva di cui disponevano alla data del 31 marzo 2011.

G) Le quote vengono riassegnate prevedendo un limite minimo e massimo di assegnazione pari rispettivamente a 5 e 10 tonnellate, eccezion fatta per quanto disposto al precedente punto E.1).

H) Le quote che, dopo calcolate, risultino di misura rispettivamente inferiore o superiore ai limiti minimi e massimi indicati alla lettera G), vengono azzerate e i quantitativi così recuperati ridistribuiti agli altri produttori secondo le modalità previste dal punto E.2).

I) I beneficiari delle assegnazioni devono produrre, a decorrere dal periodo di commercializzazione 2012/2013 – ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dall'art. 4, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e fatti salvi i casi di forza maggiore indicati nel D.M. 31 luglio 2003 – almeno l'85% del proprio quantitativo di riferimento individuale. In caso di mancato raggiungimento di tale percentuale minima, si provvede all'adeguamento della quota di titolarità a quanto effettivamente commercializzato, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3 del D.L. 49/2003.

L) Per giovane imprenditore, titolare o contitolare dell'azienda agricola, di cui alla lettera E.2) si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data della presente delibera e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale.

M) Con le quote assegnate ai sensi del punto E.2), le aziende non possono superare la quota complessiva di 30 tonnellate per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree.

2. Il Direttore del Servizio produzioni agricole è responsabile del procedimento amministrativo di riassegnazione delle quote di cui alla presente deliberazione.

3. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella 1- Elenco dei comuni

GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C
UD AMPEZZO UD ARTA TERME UD CERCIVENTO UD CHIUSAFORTE UD COMEGLIANS UD DOGNA UD DRENCHIA UD FORNI AVOLTRI UD FORNI DI SOPRA UD FORNI DI SOTTO UD GRIMACCO UD LAUCO UD LIGOSULLO UD LUSEVERA UD MALBORGHETTO VALBRUNA UD MOGGIO UDINESE UD OVARO UD PALUZZA UD PAULARO UD PONTEBBA UD PRATO CARNICO UD PREONE UD PULFERO UD RAVASCLETTO UD RAVEO UD RESIA UD RESIUTTA UD RIGOLATO UD SAURIS UD SAVOGNA UD SOCCHIEVE UD SUTRIO UD TAIPANA UD TARVISIO UD TRASAGHIS UD TREPPO CARNICO UD VENZONE UD ZUGLIO PN ANDREIS PN BARCIS PN CIMOLAIS PN CLAUT PN CLAUZETTO PN ERTO E CASSO PN FRISANCO PN TRAMONTI DI SOPRA PN TRAMONTI DI SOTTO PN VITO D'ASIO	UD AMARO UD BORDANO UD CAVAZZO CARNICO UD ENEMONZO UD FORGARIA NEL FRIULI UD MONTENARS UD STREGNA UD TOLMEZZO UD VERZEGNIS UD VILLA SANTINA PN BUDOIA PN MEDUNO PN POLCENIGO	UD ARTEGNA UD ATTIMIS UD CIVIDALE DEL FRIULI UD FAEDIS UD GEMONA DEL FRIULI UD MAGNANO IN RIVIERA UD NIMIS UD POVOLETTO UD PREPOTTO UD SAN LEONARDO UD SAN PIETRO AL NATISONE UD TARENTO UD TORREANO GO CAPRIVA DEL FRIULI GO CORMONS GO DOBERDO' DEL LAGO GO DOLEGNA DEL COLLIO GO FOGLIANO REDIPUGLIA GO GORIZIA GO MONFALCONE GO MOSSA GO RONCHI DEI LEGIONARI GO SAGRADO GO SAN FLORIANO DEL COLLIO GO SAN LORENZO ISONTINO GO SAVOGNA D'ISONZO TS DUINO-AURISINA TS MONRUPINO TS SAN DORLIGO DELLA VALLE TS SGONICO TS TRIESTE PN ARBA PN AVIANO PN CANEVA PN CASTELNOVO DEL FRIULI PN CAVASSO NUOVO PN FANNA PN MANIAGO PN MONTEREALE VALCELLINA PN PINZANO AL TAGLIAMENTO PN SEQUALS PN TRAVESIO PN VIVARO